



Regione Lombardia

Giunta Regionale
 DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
 RISORSE IDRICHE E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE
 GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI USI DELLE ACQUE, SICUREZZA
 DEGLI INVASI

Piazza Città di Lombardia n.1
 20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Protocollo T1.2013.0041481 del 25/10/2013

Firmato digitalmente da ANNAMARIA RIBAUDO

Alla

CONSORZIO DO BONIFICA MUZZA BASSA
 LODIGIANA
 VIA NINO DALL'ORO 4
 26900 LODI (LO)

e, p.c.

E.ON PRODUZIONE SPA CENTRALE DI
 TAVAZZANO MONTANASO
 VIA EMILIA 12/A
 26836 MONATANASO LOMBARDO (LO)



E.ON PRODUZIONE SPA
 LOCALITA' FIUME SANTO CABU ASPRU
 07100 SASSARI (SS)

LORO SEDI

Oggetto : Comunicazioni in data 19/09/2013 della società E.ON Produzione S.p.A. (prot. 0001384-2013-16-10 P) e in data 10/10/2013 del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana (prot. 2717/13/FE/II) – Riduzione della portata d'acqua ad uso industriale richiesta in concessione ed utilizzata nell'impianto termoelettrico di Tavazzano-Montanaso.

Con le comunicazioni indicate in oggetto il Consorzio, quale richiedente la concessione, e la società E.ON produzione S.p.A., quale utente del Consorzio ed esercente la centrale termoelettrica, hanno comunicato che l'utilizzo ad uso industriale nell'impianto in oggetto delle acque dell'Adda derivate tramite il canale demaniale Muzza deve intendersi ridotto da moduli 430 (43.000 l/s) a moduli 270 (27.000 l/s).

Atteso che:

- codesto Consorzio ha in detenzione, gestione e manutenzione il canale Muzza (già canale demaniale d'irrigazione), trasferito al demanio di questa Regione per effetto della legge 984/1977;
- al fine di regolarizzare l'utilizzazione delle acque derivate dal fiume Adda ed in esso

Referente per l'istruttoria della pratica: Carlo Enrico Cassani

Tel. 02/6765.2894

immesse per l'uso prevalente dell'irrigazione e per gli altri usi (che devono intendersi usi subordinati associati al prevalente), codesto Consorzio ebbe a presentare le istanze di concessione di derivazione ai sensi del T.U. 1775/1933 e delle disposizioni applicative della l. 984/1977;

- agli atti risulta che l'utilizzazione delle acque è effettuata sulla base di quanto contenuto nelle domande di concessione a sanatoria presentate dal Consorzio in data 28/10/1982, 15/07/1987, 09/12/1999;

- per l'uso industriale nella centrale termoelettrica di Tavazzano-Montanaso si deve fare riferimento ai certificati di Autorizzazione Provvisoria rilasciati ai sensi dell'art. 25 del R.D.1285/1920 in data 28/07/1981, 23/09/1981 e 04/10/1982 dal Ministero LL.PP., all'epoca ente competente. Tali atti hanno consentito, e consentono, in pendenza del rilascio della concessione di derivazione, l'utilizzo della derivazione ad uso raffreddamento della centrale di Tavazzano-Montanaso per una portata di 430 moduli, subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite nei predetti certificati;

- con precedente comunicazione questo ufficio prot. T1.2013.0001051 del 16/01/2013 ha precisato a codesto Consorzio ed alla ditta E.ON Produzione le modalità di riscossione dei canoni demaniali per l'uso dell'acqua a far data dall'anno 2013;

- ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis della l.r.10/2009 "*Le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in atto in assenza di concessione per le quali sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 96, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), possono proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento anticipato del canone demaniale calcolato in ragione dei quantitativi d'acqua e dell'uso indicati nella domanda presentata. omissis...*".

Si da atto che per effetto della rinuncia presentata:

- codesto Consorzio, a decorrere dal 01/01/2014, non potrà destinare all'utilizzo industriale nella centrale termoelettrica in oggetto una portata superiore a 270 moduli (27.000 l/s);


- il canone demaniale da corrispondere per l'anno 2014 relativa alla centrale termoelettrica sarà determinato tenendo conto della predetta residua portata oggetto di richiesta di concessione;

- restano valide le condizioni contenute nei certificati di Autorizzazione Provvisoria rilasciati ai sensi dell'art. 25 del R.D.1285/1920 in data 28/07/1981, 23/09/1981 e 04/10/1982.

Si informa infine che in relazione all'istanza in oggetto è stato assegnato all'utenza il nuovo codice MI02118302013 relativo alla centrale termoelettrica di Tavazzano-Montanaso.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Il Dirigente della Struttura
Gestione e Regolamentazione delle
delle Acque, Sicurezza degli Impianti
(Ing. A. Maria Ribaud)



Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.



**Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**
 Direzione Generale Valutazioni Ambientali
 Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione
 integrata ambientale
 via mail: aia@pec.minambiente.it

ISPRA
 via mail: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Decreto DSA-DEC-2009-580 del 15.06.2009 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso (LO) di E.ON Produzione SpA. Comunicazione di riduzione del numero di moduli di concessione di derivazione acque pubbliche ad uso industriale.

E.ON Italia S.p.A.
 Via Andrea Doria, 41
 00192 Roma
www.eon.it

In riferimento alle seguenti comunicazioni:

- nota E.ON prot.n. 1384-2013-16-10 del 19/9/2013, in merito alla "Derivazione delle acque pubbliche dal Fiume Adda, nel Comune di Cassano d'Adda, ad uso plurimo (industriale ed agricolo)" (ALL. n. 1), con cui si è comunicata al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, gestore della risorsa pubblica, la riduzione del fabbisogno idrico ai fini del raffreddamento della centrale termoelettrica in oggetto, a seguito della definitiva cessazione di esercizio del gruppo 7 e della temporanea (per soli 3 anni) cessazione d'esercizio del gruppo convenzionale 8. L'entità della riduzione è di 160 moduli rispetto ai 430 ottenuti con l'istanza del 9 Dicembre 1999;
- nota Regione Lombardia prot.n. T1.2013.41481 del 25/10/2013 (ALL. n. 2), con cui l'autorità competente prende atto della riduzione dei moduli idrici dichiarata e conferma al Consorzio di Bonifica che, a decorrere dal 01/01/2014, non potrà destinare all'utilizzo industriale nella centrale termoelettrica in oggetto una portata superiore a 270 moduli {27.000 l/s),

con la presente si informano codeste autorità della modifica di gestione legata alle quantità di acque d'approvvigionamento utilizzate nella centrale in oggetto.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti,
 distinti saluti.

Il Direttore Institutional Relations,
 Licensing & Regulatory Affairs
 Francisco Rodriguez



Allegati:

Allegato n. 1: Nota prot.n. 1384-2013-16-10 del 19/9/2013;

Allegato n. 2: Nota prot.n. T1 .2013.0041481 del 25/10/2013;

Sede legale
 Via Vespucci 2
 20124 Milano

Capitale Sociale
 € 500.000.000,00 i.v.
 P.Iva / C.F. 04732570967
 R.E.A. 1768583
 Soggetta a direzione
 e coordinamento del
 socio unico
 E.ON SE

e-on

Regione Lombardia
Giunta
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILI
Sportello 26/09/2013 14:58
T1.2013.0035979 26/09/2013 15:01



Prot N. 0001384-2013-16-10 P del 19/09/2013

Spett.
Consorzio di Bonifica
Muzza Bassa Lodigiana
Via Nino Dall'Oro, 4
26900 Lodi

3 p.c. Spett.
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

19 Settembre 2013

Centrale Termoelettrica di Tavazzano

Derivazione acque pubbliche ad uso industriale. Istanza del 09 Dicembre 1999 relativa a concessione di grande derivazione del Fiume Adda, in Comune di Cassano D'Adda, ad uso plurimo (industriale ed agricolo)

Spett. Enti,

Formuliamo la presente al fine di rendervi edotti che già dal 1° gennaio 2013 è stata sospesa per tre anni, con un anno di preavviso per il ripristino, l'operatività dell'unità denominata Tavazzano 8 della potenza di 320 MWe. Detta sospensione è stata disposta a seguito delle evoluzioni del mercato elettrico.

Vi informiamo, altresì, che ha definitivamente cessato il proprio funzionamento l'unità denominata Tavazzano 7, anch'essa della potenza di 320 MWe, a causa del venir meno della relativa autorizzazione.

In conseguenza delle summenzionate sospensione e cessazione, anche il fabbisogno idrico a fini di raffreddamento della centrale termoelettrica in discorso viene a ridursi di 160 moduli rispetto ai 430 oggetto delle domande di concessione di derivazione formulate in data 28 ottobre 1982, 15 luglio 1987, 10 aprile 1990 e, da ultimo il 9 dicembre 1999.

In considerazione del fatto che la concessione meglio specificata in oggetto non è ancora giunta al suo definitivo perfezionamento, e conseguentemente la liquidazione dei canoni di concessione avviene a misura, sulla scorta dell'effettivo prelievo, Vi preghiamo di aggiornare con immediatezza la citata istanza del 09 dicembre 1999, la quale, limitatamente al fabbisogno della Centrale Termoelettrica di Tavazzano, dovrà intendersi riferita a soli 270 moduli.

La presente non comporta acquiescenze di sorta rispetto alla modalità di determinazione del canone concessorio ovvero alla quantificazione dello stesso ai sensi dei diversi provvedimenti assunti dalla Regione Lombardia al riguardo, per i quali ove non ancora impugnati, la scrivente formula ogni più ampia e generale riserva di tutela.

Distinti saluti.

Salvatore Signoriello

E.ON Produzione S.p.A

E.ON Produzione S.p.A.
A socio unico
Centrale di Tavazzano
e Montanaso

Via Emilia, 12/a
26836 Montanaso Lombardo
(Lodi)
www.eon.it

Sede legale
Località Fiume Santo
Cabu Aspru
07100 Sassari (SS)

C.F. Reg. Imprese
e P.I. 03251970962
R.E.A. SS - 148192
Capitale Sociale
€ 560.648.000,00 i.v.
Soggetta a direzione
e coordinamento di
E.ON Italia S.p.A.



Spett.le Provincia di Lodi
U.O. Acqua Aria ed Energia
Via Fanfulla, 14
26900 Lodi



20 Gennaio, 2014

Rinnovo concessione uso acqua potabile

Il sottoscritto Antonio Doda, in qualità di Capo Centrale di E.ON Produzione SpA Centrale Termoelettrica di Tavazzano e Montanaso,

PREMESSO CHE

E.ON Produzione S.p.A è subentrata ad Endesa Italia SpA in data 26/06/2008;

Con Decreto n. 25242 del 17/12/2002 della Regione Lombardia Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, pubblicata in B.U.R.L. Serie Inserzioni - N. 5 del 29 gennaio 2003, è stata concessa ad Endesa Italia la derivazione di acque sotterranee tramite 1 pozzo da adibire ad uso potabile, ubicato in comune di Montanaso Lombardo al Foglio 8 mappale 68, all'interno del perimetro di proprietà della Centrale di moduli 0,016 (1,6 l/sec), con scadenza della concessione il 10 dicembre 2032;

Con determinazione della Provincia di Lodi, Settore Tutela Territoriale ed Ambientale, n. REGTA/210/2004 del 13/03/2004 era stata concessa la variazione non sostanziale della derivazione, con l'aumento di portata derivata pari a moduli 0,064 (6,4 l/sec);

All'art. 8 del disciplinare di concessione si stabiliva una durata di 10 anni dalla data del provvedimento (23/03/2004) e che *"Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, la stessa risulti conforme alla pianificazione regionale in materia e non ostino ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata con quelle modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni del regime idraulico sotterraneo e per la disponibilità di acque superficiali alternative"*;

Con riferimento a tale articolo non sono mutati i fini della derivazione (uso potabile per il personale di centrale), non sono a conoscenza dello scrivente difformità della pianificazione regionale in materia o ragioni di pubblico interesse o disponibilità di acque superficiali alternative,

CHIEDE

il rinnovo della concessione di derivazione di acque sotterranee da adibire ad uso potabile di cui alla Determina Provinciale n. REGTA/210/2004 del 13/03/2004.

Distinti saluti

Il Capo Centrale
Antonio Doda



E.ON Produzione S.p.A.
A socio unico
Centrale di Tavazzano
e Montanaso
Via Emilia, 12/a
26836 Montanaso Lombardo
(Lodi)
www.eon.it

Antonio Doda
T 03 71-76-22 81
F 03 71-76-24 70
antonio.doda@eon.com

Sede legale
Località Fiume Santo
Cabu Aspru
07100 Sassari (SS)

C.F. Reg. Imprese
e P.I. 03251970962
R.E.A. SS - 148192
Capitale Sociale
€ 560.648.000,00 i.v.
Soggetta a direzione
e coordinamento di
E.ON Italia S.p.A.



Provincia di Lodi

SETTORE TUTELA TERRITORIALE ED
AMBIENTALE

Servizio Difesa del Suolo e Rifiuti

Determinazione n° REGTA / 210 / 2004

Lodi 23-03-2004

(PRATA - 210 - 2004)

Oggetto: ENDESA ITALIA S.p.A. con sede legale a Roma Via Mangili, 9 e insediamento produttivo in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Via Emilia, 12A. Concessione di derivazione acque sotterranee tramite n. 1 pozzo da adibire ad uso potabile, in Comune di Montanaso Lombardo (LO).
R.D. n. 1775/33 – art. 95 – Legge n. 36 del 05/01/1994 art. 18.

Enpresa Italia		Data 1/4/04	
Centrale di Tavazzano P		Prot 378	
CC	CSM		
PS	MEC		
* ASIA B	EP		
CSE	PL		
CHM	MA		
CDE	Staff Locali		
+ disciplina		GGG	
	AMM		
	APP		
Codice Archivio		81P	

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA TERRITORIALE ED AMBIENTALE

VISTI:

l'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;

il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici";

la D.G.R. 13 maggio 1992, n. 22502, con la quale sono stati approvati i nuovi criteri e modalità per la presentazione e l'esame delle richieste di autorizzazione alla ricerca e di concessione delle acque sotterranee;

la D.G.R. 29 dicembre 1999, n. 47582 con la quale è stata approvata la direttiva per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee;

l'art. 3, commi 108 e 111, della L. R. n° 1 del 5 gennaio 2000, che stabilisce che:

- la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione in materia di uso delle risorse idriche, fissa criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico, definisce i relativi canoni, rilascia le concessioni di grande derivazione avvalendosi degli uffici tecnici delle Province;
- alle Province sono delegate le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e agli attingimenti, al rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni d'acqua, alla delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili e alla polizia delle acque nelle materie delegate

VISTO il Decreto della Regione Lombardia – Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 25242 del 17/12/2002, con il quale è stata concessa alla Ditta ENDESA ITALIA S.r.l. la derivazione per moduli 0,016 (1,6 l/sec.) d'acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo ad uso potabile distinto in mappa al n. 68 del foglio n. 8 del Comune di Montanaso Lombardo (LO);

VISTA la domanda di variazione non sostanziale della concessione (ottenuta con Decreto n. 25242 del 17/12/2002 della Regione Lombardia Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità) presentata alla Provincia di Lodi in data 15/04/2003, protocollo n. 19652 della Società ENDESA ITALIA S.r.l., con sede a legale a Roma Via

Mangili, 9 e insediamento produttivo in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Via Emilia, 12A; intesa ad ottenere un aumento della portata di concessione passando da moduli 0,016 (1,6 l/sec.) a moduli 0,064 (6,4 l/sec.) mediante n. 1 pozzo ad uso potabile distinto in mappa al n. 68 del foglio n. 8 del Comune di Montanaso Lombardo (LO);

VISTA la comunicazione pervenuta in data 21/01/2004, protocollo n. 1992 della Società ENDESA ITALIA S.r.l. con la quale si segnala che in data 22/12/2003 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di ENDESA ITALIA S.r.l. in ENDESA HOLDING ITALIA S.r.l. con contestuale mutamento della denominazione della società in ENDESA ITALIA S.p.A.;

RITENUTO compatibile ai sensi dell'art. 49 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 la richiesta di cui al punto precedente;

VISTO l'allegato schema di disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che fa pure parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;

RITENUTO che non sia da acquisire la comunicazione o certificazione antimafia ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;

DATO ATTO che la presente determinazione non è soggetta al controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 1997 n. 127;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa per l'Amministrazione Provinciale;

DETERMINA

Recepite le premesse che qui si intendono integralmente riportate e fatti salvi i diritti di terzi:

1. di concedere alla Ditta ENDESA ITALIA S.p.A., con sede legale a Roma Via Mangili, 9 e insediamento produttivo in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Via Emilia, 12A, di derivare acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo ad uso potabile con portata pari a moduli 0,064 (6,4 l/sec.), ubicato nel Comune di Montanaso Lombardo (LO) al Foglio 8 mappale 68;
2. di accordare la predetta concessione per la durata e la decorrenza prevista dal relativo disciplinare tipo, disciplinare che allegato alla presente Determinazione Dirigenziale, ne fa parte integrante e sostanziale, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e al pagamento dei rispettivi canoni e addizionali regionali, così come previsto nel citato disciplinare tipo;

di trasmettere il presente atto a:

- Alla Società ENDESA ITALIA S.p.A.;
- Regione Lombardia – Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio Tributi ed Entrate Regionali Anagrafe ed Accertamento Tributario;
- A.S.L. della Provincia di Lodi;
- A.R.P.A. della Regione Lombardia Dipartimento di Lodi;
- Comune di Montanaso Lombardo (LO).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Claudio Samarati



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER USO POTABILE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua pubblica sotterranea per uso potabile richiesta dalla Società ENDESA ITALIA S.p.A., con istanza presentata in data 15/04/2003 protocollo n. 19652 (tendente ad ottenere una variante non sostanziale della concessione ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 1775/33), dal Sig. Signoriello Salvatore in qualità di capo centrale di ENDESA ITALIA S.p.A. Codice Fiscale Registro Imprese e Partita IVA 03251970962, con sede legale a Roma Via Mangili, 9 e insediamento produttivo in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Via Emilia, 12A.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità dell'acqua pubblica da derivare nel Comune di Montanaso Lombardo (LO) a mezzo di n. 1 pozzo, è fissata in misura non superiore a moduli 0.064 (6,4 l/sec.). L'acqua verrà utilizzata per uso potabile.

ART. 2 – QUANTITA' D'ACQUA IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE

La quantità d'acqua in base alla quale viene stabilito il canone è di moduli 0.064 (6,4 l/sec.).

ART. 3 – LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

I fabbisogni idrici ad uso potabile vengono soddisfatti mediante n. 1 pozzo distinto in mappa al n. 68 del foglio 8 del Comune di Montanaso Lombardo (LO), su terreno di proprietà della Società ENDESA ITALIA S.p.A.

ART. 4 – REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché la portata di concessione non possa essere superata, fin dalla sua origine, il concessionario dovrà applicare alle opere di presa un'apparecchiatura di regolazione e di misura delle portate sollevate.

ART. 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità delle acque e salvi i diritti di terzi e senza l'obbligo di restituzione delle colature o residui di acque.

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare le concessioni in tutto o in parte qualora, a suo insindacabile giudizio, esse risultassero incompatibili con superiori ragioni di interesse pubblico e con l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare il pericolo di intrusione di acque salate o inquinate.

Inoltre qualora si rendessero disponibili acque superficiali idonee all'uso e tali da soddisfare l'utenza, o distribuite mediante strutture consortili o comunali i concessionari saranno tenuti a dotarsene in alternativa alle acque oggetto delle presenti concessioni entro i limiti di tempo che verranno stabiliti dall'Amministrazione stessa.

La Provincia di Lodi – Settore Tutela Territoriale ed Ambientale avrà la facoltà di procedere a



Endesa Italia
Centrale di Tavazzano



ENDESA ITALIA S.p.A.



sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti.

Di conseguenza i concessionari saranno tenuti, a loro spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che l'Amministrazione riterrà necessari, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti dalla stessa ed a permetterle il libero accesso negli impianti relativi alle concessioni, a norma dell'art.42 del T.U. n. 1775/33.

ART.6 – GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno eseguite e mantenute, a carico dei concessionari, tutte le opere necessarie a garantire l'uso corretto e razionale delle risorse idriche sotterranee.

Nel caso di ristrutturazioni, potenziamenti o modifiche dell'assetto produttivo in essere all'atto dell'assentimento della concessione, che comportino qualsiasi variazione all'opera di presa, i relativi progetti dovranno, per la sola parte idrotecnologica, essere preventivamente approvati dal Settore Tutela Territoriale ed Ambientale della Provincia di Lodi.

Le quantità di acque emunte dovranno essere sempre commisurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e di riciclo della risorsa, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto previsto dall'art.25 del Decreto Legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal Decreto Legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e tali da non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato.

Le camerette ed i locali avanzozzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottate tutti gli accorgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni ambientali dirette.

ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Le concessioni sono nominali, non potranno essere cedute ad altri senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Lodi – Settore Tutela Territoriale ed Ambientale, a seguito di richiesta di subingresso all'Amministrazione Provinciale di Lodi nelle modalità stabilite dall'art. 20 del T.U. n. 1775/33.

Ogni società utente della derivazione s'impegna a comunicare al Settore Tutela Territoriale ed Ambientale della Provincia di Lodi entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile.

ART. 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, di decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 10 successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, (23/03/2004), data dalla quale decorre l'obbligo del pagamento dei canoni a sensi delle leggi 136/99 e 290/99 e dell'art.7 del Decreto Legislativo 258/00.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, la stessa risulti conforme alla pianificazione regionale in materia e non ostino ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata con quelle modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni del regime idraulico sotterraneo e per la disponibilità di acque superficiali alternative.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'amministrazione ha facoltà di obbligare i concessionari a chiudere i pozzi e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino del sottosuolo nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.



Endesa Italia
Centrale di Tavazzano



ENDESA ITALIA S.p.A.



ART. 9 - CANONE

Il concessionario corrisponderà alla Tesoreria della Regione Lombardia, il canone annuo di € 292,61 previsto dalla legge 36/94, maggiorato dagli aggiornamenti ISTAT, anche se non possa o non voglia fare uso, del tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art.55 del T.U. di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. n° 1775 del 11/12/1933, modificato dalla legge n° 1434 del 18/10/1942.

L'addizionale regionale, pari al 10% del canone annuale stabilito con L.R. n. 19/95 pari a € 29,26; una somma (ai sensi dell'art.7 del T.U. n° 1775/33) pari a 1/40 del canone annuo (contributo idrografico) ed in ogni caso non inferiore a € 30,99.

ART. 10 - PAGAMENTI E DEPOSITI

Il pagamento del canone di concessione comprensivo dell'addizionale regionale (€ 321,87) dovrà essere effettuato nel seguente modo:

1. c/c postale n. 26441204 intestato a: Tesoreria della Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli n. 12 – 20124 Milano.

Nella causale di versamento dovrà essere riportato il numero di codice identificativo dell'utenza (ID **PRATICA LO0312552003**) – la dicitura: **canone utenza acqua pubblica anno 2004.**

Il concessionario dovrà attestare l'effettuazione del suddetto versamento, producendo la relativa quietanza allo scrivente Servizio entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del presente disciplinare, pena la decadenza della concessione e la chiusura del pozzo.

ART. 11 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 e delle relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti concernenti l'igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (Decreto Legislativo 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (Legge n° 36/94 e successive modificazioni ed integrazioni).

ART. 12 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Comune dove è ubicata l'opera di captazione e precisamente:

ENDESA ITALIA S.p.A. con insediamento produttivo in Comune di Montanaso Lombardo (LO), Via Emilia, 12A.



Endesa Italia
Centrale di Tavazzano



ENDESA ITALIA S.p.A.



ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

La concessione in argomento entra in vigore, con effetto retroattivo, a far data dal 23/03/2004.

Lodi, 23/03/2004

PER ACCETTAZIONE

ENDESA ITALIA S.p.A.

Endesa Italia
Centrale di Tavazzano



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Claudio Samarati



2 NE L 2a



Regione Lombardia

Ufficio Direzione Regionale
Affari Generali e Personale
Sede Territoriale di Lodi
P.le G. Cesare 15/04
Tel. 0371 458.1 Fax 0371 31136

Giunta Regionale
Direzione Generale Affari Generali e Personale



Spett. Ditta.
Endesa Italia s.r.l.
Via Emilia 12/a
26836 Montanaso Lombardo

e, p.c.

Direzione Generale
Risorse Finanziarie e Bilancio
Tributi ed Entrate Regionali
Anagrafe ed Accertamento Tributario
Via Pirelli, 5
20124 MILANO

Endesa Italia		A	Data
Centrale di Tavazzano		P	Prot. 302
CC		CSM	
PS		MEC	
		ER	
CHM		PL	
CDE		CSB	
		AMM	
		APP	
AMB	TEC	PERS	
Codice Archivio 810			

Oggetto: art. 3, 3° comma, l.r. 10 dicembre 1998, n. 34;
Regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee;
Concessione rilasciata con decreto Dir. Gen. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica
Utilità n. 25242 del 17 dicembre 2002;
Codice identificativo utente faldone: 2712
Derivazione acqua da pozzo per uso: Potabile igienico-sanitario
Moduli: 0,016 (l/s: 1,6)

Con la presente si comunica che con il decreto in oggetto indicato, pubblicato sul B.U.R.L. n. 5, 2° S.I. del 29 gennaio 2003, è stata assentita la concessione di derivazione di acque sotterranee di cui codesta Spett. Ditta/la S.V. è ora titolare. Pertanto, con la presente, che ha valore di notifica, si trasmette copia del predetto decreto e del relativo disciplinare tipo regolamentante la concessione.

A perfezionamento della concessione di cui si parla, la S.V./codesta Spett. Ditta deve effettuare i seguenti versamenti:

IMPORTO	TITOLO	MODALITA' DI VERSAMENTO
€ 941,72	canone ed imposta regionale per l'anno 2001 (€ 310,63), per l'anno 2002 (€ 313,35) e per l'anno 2003 (€ 317,74)	c/c postale n. 26441204 intestato a: Tesoreria della Regione Lombardia Gest. Banca Intesa BCI - Via G.B. Pirelli 5 - 20124 Milano; oppure rimessa diretta o bonifico bancario sul c/c 1/9 intestato a Regione Lombardia, Tesoreria regionale Banca Intesa BCI, ABI 3069, CAB 9790
€ 30,99	contributo idrografico ai sensi del 2° comma, art. 7. T.U. di leggi 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.	c/c postale n. 37700697 intestato a: Tesoreria della Regione Lombardia Gest. Banca Intesa BCI - Via G.B. Pirelli 5 - 20124 Milano; oppure rimessa diretta o bonifico bancario sul c/c 1/9 intestato a Regione Lombardia, Tesoreria regionale Banca Intesa BCI, ABI 3069, CAB 9790

Sede Territoriale di Lodi
Struttura Sviluppo del Territorio
Via Haussmann, 7 26900 Lodi <http://www.regione.lombardia.it>
Tel. 0371 458.1 Fax 0371 31136

(*) *Carlo...*

€ 25,82	spese di istruttoria, sorveglianza ed analoghe per fatto della concessione a' sensi della l.r. 22.01.1999, n. 2	c/c postale n. 481275 intestato alla Tesoreria della Regione Lombardia, via G.B. Pirelli n. 12 - 20124 Milano.
---------	---	--

Gli importi sopra esposti sono stati calcolati tenendo conto dei dati forniti da codesta Ditta/dalla S.V. durante l'istruttoria della domanda ed in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 25/01/2002 n° 7/7868 - Allegato C;

Per ogni pagamento la causale di versamento dovrà riportare le sole diciture che seguono evidenziate in grassetto:

- 1) **Acque pubbliche sotterranee – decreto della Dir. Gen. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 25242 del 17 dicembre 2002;**
- 2) sul solo versamento del canone ed imposta regionale:
Canone ed imposta regionale per gli anni 2001 e 2002;
- 3) sul solo versamento del contributo idrografico:
Contributo idrografico ai sensi del 2° comma, art. 7, T.U. di leggi 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.
- 4) sul solo versamento delle spese di istruttoria:
Spese di istruttoria, sorveglianza ed analoghe per fatto della concessione a' sensi della l.r. 22.01.1999, n. 2;
- 5) Generalità ed indirizzo di codesta Spett. Ditta/della S.V.;
- 6) **Codice identificativo utente: 2712**
- 7) **Durata della concessione anni: 30anni**
- 8) Capitolo di bilancio:
 - 8a) per il versamento dei canoni e dell'imposta regionale:
Cap. 3.1.4863 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale
 - 8b) per il versamento del contributo idrografico:
Cap. 3.1.4863 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale
 - 8c) per il solo versamento delle spese di istruttoria:
Cap. 247 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

Laddove codesta Spett. Ditta/la S.V. abbia già provveduto al versamento del canone secondo quanto indicato dall'Agenzia del Demanio e la somma versata sia inferiore all'importo del canone che viene richiesto con la presente notifica, codesta Spett. Ditta/la S.V. dovrà versare solamente la differenza tra la somma che le viene richiesta e quella già versata. Laddove, invece, pur avendo ricevuto dall'Agenzia del Demanio la notifica delle somme da versarsi per gli anni 2001 e 2002, la S.V./codesta Spett. Ditta non abbia ancora effettuato alcun versamento, dovrà provvedervi secondo quanto comunicatole con la presente notifica.

A perfezionamento degli atti di concessione codesta Spett. Ditta/la S.V. dovrà far pervenire copia dei versamenti effettuati entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della presente notifica alla scrivente sede territoriale al seguente indirizzo:

**REGIONE LOMBARDIA
Sede Territoriale di Lodi
Struttura Sviluppo del Territorio**

**Via Haussmann, 7
26900 L O D I**


La disattesa di tale prescrizione comporterà la cessazione della derivazione e la chiusura del pozzo ed espone senz'altro codesta Spett. Ditta/la S.V. all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 del T.U. di leggi approvato con r.d. 11.12.1933, n. 1775, come modificato dall'art. 23, 4° comma del d.lgs. 152/1999.


Per tutta la durata della concessione si dovrà provvedere ogni anno al pagamento del canone e della imposta regionale entro il 31 gennaio dello stesso anno con le stesse modalità di cui al presente pagamento, ma nell'importo che verrà comunicato nelle forme di legge. Nel caso in cui non sopravvenga alcuna comunicazione, l'importo da pagarsi sarà uguale a quello versato per l'anno precedente, come previsto dalla L.R. 26/2000;

Per ogni ulteriore informazione circa i contenuti della concessione, si veda il disciplinare tipo allegato alla presente.

Per ogni altra informazione codesta Spett. Ditta/la S.V. potrà rivolgersi al seguente numero telefonico 0371/458260 di questa Sede Territoriale nelle ore 9.30~12.30 e 14.30~16.30 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al giovedì compresi e dalle 9.30 alle 12.30 di ogni venerdì lavorativo.

Distinti saluti.


**Il Dirigente della Struttura
Sviluppo del Territorio
Ing. Pietro Belotti**


**Il Dirigente della Sede Territoriale di Lodi
Dott. Ernesto Chiesa**

€ sul C/C n. 481275di Euro 25,82IMPORTO IN LETTERE VENTICINQUE/82INTESTATO A TESORERIA REGIONE LOMBARDIACAUSALE
SPESE ISTRUTTORIA, SORVEGLIANZA ED ANALOGHE
PER CONCESSIONE L.R. 22/01/1999 N.2

38/591	03	21-02-03	A1
0151		€25,82*	
VCY 0941		€*1,00*	
C/C 481275			

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
ESEGUITO DA ENDESA ITALIA srl
VIA - PIAZZA VIA EMILIA 12/A
CAP 26836 LOCALITÀ MONTANASO LOMBARDO

€ sul C/C n. 481275di Euro 25,82IMPORTO IN LETTERE VENTICINQUE/82INTESTATO A TESORERIA REGIONE LOMBARDIACAUSALE
SPESE ISTRUTTORIA, SORVEGLIANZA ED ANALOGHE
PER CONCESSIONE L.R. 22/01/1999 N.2

38/591	03	21-02-03	A2
0151		€25,82*	
VCY 0941		€*1,00*	
C/C 481275			

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
ESEGUITO DA ENDESA ITALIA srl
VIA - PIAZZA VIA EMILIA 12/A
CAP 26836 LOCALITÀ MONTANASO LOMBARDO

€ sul C/C n. 37700697di Euro 30,99IMPORTO IN LETTERE TRENTA/99INTESTATO A TESORERIA REGIONE LOMBARDIACAUSALE
CONTRIB. IDROGRAFICO 2° COMMA ART. 7
T.U. DI LEGGE 11/12/1933 N° 1775 e S.M.I.

38/591	03	21-02-03	A1
0150		€30,99*	
VCY 0940		€*1,00*	
C/C 37700697			

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
ESEGUITO DA ENDESA ITALIA srl
VIA - PIAZZA VIA EMILIA 12/A
CAP 26836 LOCALITÀ MONTANASO LOMBARDO

€ sul C/C n. 37700697di Euro 30,99IMPORTO IN LETTERE TRENTA/99INTESTATO A TESORERIA REGIONE LOMBARDIACAUSALE
CONTRIB. IDROGRAFICO 2° COMMA ART. 7
T.U. DI LEGGE 11/12/1933 N° 1775 e S.M.I.

38/591	03	21-02-03	A2
0150		€30,99*	
VCY 0940		€*1,00*	
C/C 37700697			

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
ESEGUITO DA ENDESA ITALIA srl
VIA - PIAZZA VIA EMILIA 12/A
CAP 26836 LOCALITÀ MONTANASO LOMBARDO



Regione Lombardia

DECRETO N° 25242

Del 17/12/2002

PROGRESSIVO DIREZIONE N.1496

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità

Oggetto

Comune di Montanaso Lombardo
T.U. 11.12.1933, n.1775 - L.R. 10.12.1998, n. 34, art.3, comma 3.
Concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo da
parte della società Endesa s.p.a in Comune di Montanaso Lombardo
mediante la procedura definita con d.g.r. n. 47582 del 29.12.1999.

*L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante.*



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

VISTI:

- il T.U. approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici";
- -il d.p.r. 15.1.1972, n. 8 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personale e uffici;
- il d.p.r. 24.7.1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22.7.1975 n.382 (stralcio), con il quale sono delegate alle Regioni le funzioni concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nonché le concessioni relative alle piccole derivazioni;
- il d.lgs. 31.03.1998, n. 112, con il quale sono state trasferite alle Regioni le funzioni inerenti la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche;
- il d.lgs. 11.05.1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE;
- la legge regionale 10.12.1998, n. 34, art.3, comma 3, che ha dato mandato alla Giunta regionale di "regolarizzare con provvedimento amministrativo sia le derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande in istruttoria per l'utilizzo di acque sotterranee, stabilendo le procedure istruttorie, le modalità del prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo;
- le leggi 30.04.1999, n. 136 e 17.08.1999, n. 290, che hanno disposto la riapertura dei termini per l'autodenuncia dei pozzi di cui al decreto legislativo 12.07.1993, n. 275 e successive modificazioni, demandando alle Regioni l'emanazione di provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori;

VISTA la d.g.r. 01.12.1995, n. 5666, "Direttive per la semplificazione degli adempimenti previsti dalla d.g.r. 22502 del 13.05.1992 (autorizzazioni allo scavo di pozzi e concessioni d'acqua), relativamente alle utenze minori";



Regione Lombardia

VISTA la d.g.r. in data 29.12.1999, n. 47582 con la quale è stata approvata la direttiva per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee (art.3, comma 3, della legge regionale 10.12.1998, n. 34);

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla società Endesa s.p.a.;

PRESO ATTO delle valutazioni dei risultati degli atti istruttori e del parere favorevole espresso nella relazione d'istruttoria in data 13/12/2002 dal Dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio di LODI ;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

VISTI l'allegato schema di disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che fa pure parte integrante del presente decreto;

RITENUTO che non si acquisirà la certificazione antimafia ai sensi del d.p.r. in data 03.06.1998, n. 252;

PRESO ATTO che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32, dell'art.17, della legge 15.05.1997, n. 127;

CONSIDERATO che con la d.g.r. n. 27369 dell'11.04.1997 tutte le Sedi Territoriali vengono incardinati nella Direzione Generale Affari Generali;

VISTA la L.R. del 23 luglio 1996, n.16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale", che all'art. 17 individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

VISTI la L. 59/97 art. 7, DPCM 12 ottobre 2000, L.R. 34/98 art. 3, che dispongono che compete alla Regione la riscossione dei canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche;

CONSIDERATO, altresì, il combinato disposto degli artt. 3 e 18 della L.R. 16/96 relativo alle competenze ed ai poteri della dirigenza;

VISTA la D.G.R. n.VII/156 del 28 giugno 2000 "Nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e conseguente conferimento di incarichi";

VISTA la D.G.R. n. VII/2764 del 22 dicembre 2000 "Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta Regionale" (V° Provvedimento 2000);



Regione Lombardia


VISTA la D.G.R. n. VII/4 del 24 maggio 2000 con la quale è stato affidato all'ing. Paolo Alli l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il Decreto n. 19872 dell'8 agosto 2000 della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità con il quale è stata disposta la delega di firma al dott. Ernesto Chiesa, Dirigente della Unità Organizzativa Sede Territoriale di Lodi, di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;

DECRETA

Recepisce le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi:

- di concedere alla ditta Endesa s.p.a., di derivare acque sotterranee mediante un pozzo, secondo le quantità, usi, luoghi e modalità di presa richieste nella domanda;
- di accordare la predetta concessione per la durata e la decorrenza prevista dal relativo disciplinare tipo, disciplinare che, allegato al presente decreto, ne fa parte integrante e sostanziale, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e al pagamento dei rispettivi canoni e addizionali regionali, così come previsto nel citato disciplinare tipo;
- che l'introito di detto canone, da versarsi secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n.41315 del 05/02/1999, venga imputato al capitolo 3.1.4863 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.
- di provvedere all'esecuzione del presente decreto.


Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Sede Territoriale di LODI
(Dott. Ernesto Chiesa)

• **DISCIPLINARE TIPO PER USO POTABILE – GENERALE TIPO B**

Allegato al Decreto n. 25242 del 17 dicembre 2002.

REGIONE LOMBARDIA
SEDE TERRITORIALE DI LODI
STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO

(T.U.11/12/1933 N.1775, L.R.10/12/1998 N.34 art.3)
D.G.R. n. 47582 del 29/12/1999

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovranno essere vincolate la concessione di derivazione di acque sotterranee per **USO POTABILE** di cui al Decreto n. 25242 del 17 dicembre 2002.

Art. 1 - QUANTITA', USI, MODALITA', DI ESTRAZIONE DELLE ACQUE

Le quantità di acqua sotterranea da derivare a mezzo pozzi, i relativi usi, le portate in base alle quali sono stabiliti i canoni, i luoghi e le modalità di presa sono definiti per ciascuna utenza nell'elenco allegato al Decreto n. 25242 del 17 dicembre 2002.

Art. 2 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché le portate di concessione non possano essere superate fin dalla loro origine, i concessionari, devono dotare i pozzi di apposite apparecchiature di regolazione e misura delle portate sollevate.

Art. 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità delle acque e salvi i diritti di terzi e senza l'obbligo di restituzione delle colature o residui di acque.

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare le concessioni in tutto o in parte qualora, a suo insindacabile giudizio, esse risultassero incompatibili con superiori ragioni di interesse pubblico e con l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare il pericolo di intrusione di acque salate o inquinate.

Inoltre qualora si rendessero disponibili acque superficiali idonee all'uso e tali da soddisfare l'utenza, o distribuite mediante strutture consortili o comunali, i concessionari saranno tenuti a dotarsene in alternativa alle acque oggetto delle presenti concessioni entro limiti di tempo che verranno stabiliti dall'Amministrazione stessa.

La Sede Territoriale di Lodi avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti.

Di conseguenza i concessionari saranno tenuti, a loro spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che la predetta Sede riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo saranno richiesti ed a permettergli il libero accesso negli impianti relativi alle concessioni, a norma dell'art.42 del T.U. 1775/1933.

Le concessioni sono assentite a condizione che siano rispettate le norme di tutela previste dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni.

Art. 4 -GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno eseguite e mantenute, a carico dei concessionari, tutte le opere necessarie a garantire l'uso corretto e razionale delle risorse idriche sotterranee.

Nel caso di ristrutturazioni, potenziamenti o modifiche dell'assetto acquedottistico o produttivo in essere all'atto dell'assentimento della concessione, i relativi progetti dovranno, per la sola parte idrotecnologica, essere preventivamente approvati dalla Struttura Sviluppo del Territorio della Sede Territoriale di Lodi.

Le quantità di acque emunte dovranno essere sempre commisurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e riciclo della risorsa, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 25 (risparmio idrico) del D.Lgs. 152/1999.

Le acque di scarico dovranno essere conformi alla normativa di riferimento e tali da non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato.

Le camerette ed i locali avvanpozzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottate tutti gli accorgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni ambientali dirette.

Nel caso in cui il pozzo interessi più falde sovrapposte, i concessionari dovranno adottare tutte le precauzioni atte a evitare il passaggio di inquinanti da una falda all'altra.

Art.5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Le concessioni sono nominali non potranno essere cedute ad altri senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Giunta della Regione Lombardia, a seguito di richiesta di subingresso alla Struttura Sviluppo del Territorio della Sede Territoriale di Lodi nelle modalità stabilite dall'art.20 del T.U. 1775/1933.

Ogni società utente della derivazione s'impegna a comunicare alla Struttura Sviluppo del Territorio della Sede Territoriale di Lodi entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile.

Art.6 - TERMINI ED UTILIZZAZIONI

Le utilizzazioni delle acque sono già in atto in conformità delle caratteristiche tecniche di cui al precedente art.1 e quindi- non si prescrivono né termini di esecuzione né di esproprio, essendo i beni interessati di proprietà dei concessionari.

Le utilizzazioni in atto possono proseguire con le modalità e le salvezze di cui al presente disciplinare.

Art.7 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, le concessioni sono accordate per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, data dalla quale decorrono i rispettivi obblighi di pagamento dei canoni ai sensi delle leggi 136/1999.

Qualora al termine delle concessioni persistano i fini delle derivazioni, le stesse risultino conformi alla pianificazione regionale in materia (Piano degli Usi e Piano di Tutela) e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, esse potranno essere rinnovate con quelle modificazioni che per le variate condizioni del regime idraulico sotterraneo e per la disponibilità di acque superficiali alternative si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'amministrazione ha diritto di obbligare i concessionari a chiudere i pozzi e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino del sottosuolo nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art.8 -,-CANONE

Oltre agli arretrati, decorrenti dalla data di inizio dell'utilizzazione e, comunque, non anteriormente al 1° gennaio 2001, i concessionari corrisponderanno alla Regione Lombardia con le modalità previste dalla l.r. 26/2001, di anno in anno, anticipatamente a decorrere dalla data di decorrenza della concessione, il canone annuo pari a quanto stabilito dalla legge 36/94 e successive modificazioni- ed integrazioni così come indicato nell'elenco allegato al Decreto n. 25242 del 17 dicembre 2002 in ragione della quantità d'acqua oggetto di ogni singola concessione e del relativo uso, anche se non possano o non vogliano fare uso in tutto o in parte della concessione stessa, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art.55, penultimo comma del T.U. 1775/1933. Inoltre i concessionari dovranno provvedere al versamento annuo del corrispettivo dell'addizionale regionale prevista dal IV comma, art.18 della L.36/1994 nella misura stabilita pari- al 10% del canone annuo.

Art.9 - PAGAMENTI E DEPOSITI

A seguito dell'avvenuta comunicazione dell'emissione del provvedimento di concessione i concessionari dovranno effettuare i seguenti pagamenti:

IMPORTO	TITOLO
€ 941,72	canone ed imposta regionale per l'anno 2001 (€ 310,63), per l'anno 2002 (€ 313,35) e per l'anno 2003 (€ 317,74).
€ 30,99	contributo idrografico ai sensi del 2° comma, art. 7, T.U. di leggi 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.
€ 25,82	spese di istruttoria, sorveglianza ed analoghe per fatto della concessione a' sensi della l.r. 22.01.1999, n. 2

La cauzione non è dovuta in quanto ai sensi della D.G.R. 22.06.2001, n. VII/5245, l'importo minimo al di sotto del quale il richiedente è esonerato dal prestare il deposito cauzionale è stato fissato nella misura di € 258,228.

Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà provvedere ogni anno al pagamento del canone ed imposta regionale entro il 31 gennaio dello stesso anno con le modalità di cui alla notifica che accompagna il presente disciplinare, ma nell'importo che gli verrà comunicato nelle forme di legge. Nel caso in cui non sopravvenga alcuna comunicazione, l'importo da pagarsi sarà uguale a quello versato per l'anno precedente, come previsto dalla L.R. 26/2000; il concessionario dovrà dare conto dell'avvenuto versamento delle somme richiestegli facendo pervenire copia delle relative quietanze alla Struttura Sviluppo del Territorio della Sede Territoriale di Lodi entro trenta giorni dal termine indicato per il pagamento stesso, pena la decadenza della concessione e l'intimazione alla chiusura del pozzo.

Restano a carico dei concessionari tutte le spese inerenti alle rispettive concessioni per registrazione, copia degli atti, disegni, stampe, ecc..

Art. 10 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare i concessionari sono tenuti alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 1775/1933 e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti l'igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (L. 36/1994 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art.11 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge i concessionari eleggeranno il proprio domicilio legale presso i comuni ove sono ubicate le rispettive utenze.

(BUR200306122)

Comune di Monticello Brianza (LC) - Avviso di deposito atti relativi all'approvazione regolamento comunale per l'installazione di stazioni radio per telefonia mobile

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 23/97, che con delibera di c.c. n. 62 del 23 ottobre 2002, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato approvato il regolamento comunale per l'installazione di stazioni radio per telefonia mobile.

Si informa che presso la segreteria comunale sono depositati, in conformità ai disposti dell'art. 3 della l.r. 23/97, la suindicata deliberazione con il relativo elaborato tecnico e precisamente:

- il regolamento composto da 25 articoli.

Monticello Brianza, 2 dicembre 2002

Il resp. del servizio territorio:
Elena S. Zucchi

(BUR200306123)

Comune di Monticello Brianza (LC) - Avviso di deposito atti relativi all'approvazione di variante al PRG per individuazione zona omogenea «F2» per servizi tecnologici

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 23/97, che con delibera di c.c. n. 63 del 23 ottobre 2002, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata approvata una variante al PRG vigente ai sensi della l.r. n. 23/97 per individuazione zona omogenea «F2» per servizi tecnologici.

Si informa che presso la segreteria comunale sono depositati, in conformità ai disposti dell'art. 3 della l.r. 23/97, la suindicata deliberazione con i relativi elaborati tecnici e precisamente:

- tav. 1 - azionamento scala 1:5.000;
- tav. 2 - relazione - NTA;
- scheda informativa.

Monticello Brianza, 25 novembre 2002

Il resp. del servizio territorio:
Elena S. Zucchi

(BUR200306124)

Comune di Monticello Brianza (LC) - Avviso di deposito atti relativi all'approvazione di variante al PRG per individuazione perimetro Parco della Valletta

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 23/97, che con delibera di c.c. n. 64 del 23 ottobre 2002, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata approvata una variante al PRG vigente ai sensi della l.r. n. 23/97 per «individuazione del perimetro del Parco della Valletta».

Si informa che presso la segreteria comunale sono depositati, in conformità ai disposti dell'art. 3 della l.r. 23/97, la suindicata deliberazione con i relativi elaborati tecnici e precisamente:

- tav. 1 - perimetrazione Parco Agricolo della Valletta;
- scheda informativa.

Monticello Brianza, 22 novembre 2002

Il resp. del servizio territorio:
Elena S. Zucchi

(BUR200306125)

Comune di Monticello Brianza (LC) - Avviso di deposito atti relativi all'approvazione di variante alle NTA e all'azionamento del PRG vigente ai sensi della l.r. 23/97

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. 23/97, che con delibera di c.c. n. 65 del 23 ottobre 2002, divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata approvata una variante al PRG vigente ai sensi della l.r. n. 23/97 per modifica dell'art. 36 delle NTA e per riduzione della fascia di rispetto stradale in corrispondenza dell'incrocio fra via Bocconi e via Rossini.

Si informa che presso la segreteria comunale sono depositati, in conformità ai disposti dell'art. 3 della l.r. 23/97, la suindicata deliberazione con i relativi elaborati tecnici e precisamente:

- tav. 1 - relazione - NTA;
- tav. 2 - azionamento (quadrante 4);
- scheda informativa.

Monticello Brianza, 20 novembre 2002

Il resp. del servizio territorio:
Elena S. Zucchi

Provincia di Lodi

(BUR200306126)

Regione Lombardia - D.G. Affari Generali e Personale - Unità Organizzativa Sede Territoriale di Lodi - Struttura Sviluppo del Territorio - Concessione alla ditta Endesa Italia

s.r.l. di derivare acqua sotterranea in comune di Montanaso Lombardo per uso igienico-sanitario

Con decreto della Regione Lombardia n. 25242 del 17 dicembre 2002 è stato concesso alla ditta Endesa Italia s.r.l. di derivare da n. 1 pozzo in comune di Montanaso Lombardo mod. 0,016 (l/s 1,6) di acqua sotterranea per uso potabile, igienico-sanitario.

La concessione scade il 10 dicembre 2032.

Il dirigente struttura sviluppo del territorio: Pietro Belotti

(BUR200306127)

Provincia di Lodi - Settore tutela territoriale ambientale della provincia di Lodi - Domanda presentata dalla ditta Ecovatt Vidardo s.r.l. per ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea in comune di Castiraga Vidardo (LO)

Il sig. Momatta Luca, in qualità di legale rappresentante di Ecovatt Vidardo s.r.l. ha presentato in data 16 settembre 2002 la domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo con portata di moduli 0,1 pari a 10 l/sec. ad uso industriale ubicato al foglio n. 5 mappale n. 452 in comune di Castiraga Vidardo (LO).

Lodi, 5 dicembre 2002

Il dirigente del settore:
Claudio Samarati

(BUR200306128)

Provincia di Lodi - Avviso di domanda presentata dall'Azienda Agricola Tonoli Enrico per ottenere la concessione di derivazione d'acqua ad uso agricolo-zootecnico in comune di Maleo

Il sig. Tonoli Enrico, in qualità di proprietario dell'Azienda Agricola Tonoli Enrico ha presentato in data 27 settembre 2002 la domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo con portata di moduli 0,0175 pari a 1,75 l/sec. ad uso agricolo-zootecnico ubicato al foglio n. 21 mappale n. 84 in comune di Maleo (LO).

Lodi, 5 dicembre 2002

Il dirigente del settore: Claudio Samarati

(BUR200306129)

Comune di Mairago (LO) - Tariffe distribuzione gas metano in comune di Mairago in vigore dall'1 gennaio 2003 (Pubblicazione ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas n. 52/99 del 22 aprile 1999)

PER TUTTI GLI USI

Scaglione consumo	Minimo	Massimo	Prezzo €/mj
1° scaglione	0	498	0,001260
2° scaglione	499	2.488	0,001165
3° scaglione	2.489	9.999.999	0,001051

QUOTA FISSA

Scaglione consumo	Minimo	Massimo	Prezzo €/anno
1° scaglione	0	498	20,66
2° scaglione	499	2.488	30,99
3° scaglione	2.489	9.999.999	72,30

Il PCS convenzionale per l'anno termico 2002-2003 è pari a 39,37 mj/mc.


Il coefficiente M di adeguamento alla quota altimetrica ed alla zona climatica è pari a 1,04.

(BUR200306130)

Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) - Avviso di pubblico incanto per la vendita di un immobile sito nel comune di Borghetto Lodigiano (LO) - frazione Vigarolo - e denominato Villa Redentore, compresa tutta l'area di pertinenza nonché gli altri immobili accessori ivi insistenti

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 293 del 25 novembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, questa amministrazione procederà alla vendita, mediante pubblico incanto, di un immobile sito nel comune di Borghetto Lodigiano (LO) - frazione Vigarolo - e denominato Villa Redentore, compresa tutta l'area di pertinenza nonché gli altri immobili accessori ivi insistenti, meglio identificati nel N.C.E.U. come segue:

- Comune di Borghetto Lodigiano (LO), foglio 11, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



Regione Lombardia

DECRETO N°

12391

Del

16/07/2004

Identificativo Atto n. 1716

Direzione generale Territorio e urbanistica

Oggetto

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI (DGR 25 GENNAIO 2002 N/7868 s.m.i.).DITTA RICHIEDENTE: ENDESA ITALIA SRL - ROMAINSTALLAZIONE POSTAZIONE IDROLOGICA PER L'ACQUISIZIONE DELLA MISURA DI LIVELLO IN PROSSIMITA' DEL PONTE SUL FIUME ADDA IN COMUNE DI LODI (VIA X MAGGIO) ED INSTALLAZIONE TRASDUTTORE DI TEMPERATURA DELL'ACQUA IN LOCALITA' A MONTE DELLO SCARICO DEL CANALE BELGIARDINO NEL FIUME ADDA IN COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO.DURATA : 30 ANNI

*L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante.*



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE UNITA' ORGANIZZATIVA

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 – "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", modificato dalla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 ;

VISTO il Decreto Lgs. 31 Marzo 1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59;

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato Decreto Lgs. N° 112/98, dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del Decreto Lgs medesimo, conferisce, tra l'altro, alle Regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 10 Dicembre 1998, n° 34, come modificata dalla L.R. 17 Dicembre 2001, n° 26;

VISTA la D.G.R. n° VII/7868 del 25 Gennaio 2002 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica " e s.m.i.;

VISTA l'istanza dell' ENDESA ITALIA srl con sede in Via Mangili, 9 00197ROMA (RM) (Cod. Fisc.: 03251970962) intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua Fiume Adda (primario n LO 0015 DGR 25 gennaio 2002 n VII/7868 pubblicata sul BURL del 15 febbraio 2002 – 2° Supplemento Straordinario al n° 7), individuata nei Comuni di Lodi (mappale n° 5 - Fg. 40) e di Montanaso Lombardo (Fg.6 mappale n° 27) per la realizzazione delle seguenti opere: installazione postazione idrologica per l'acquisizione della misura di livello in prossimità del ponte sul fiume Adda in Comune di Lodi (Via X Maggio) ed installazione trasduttore di temperatura dell'acqua in località a monte dello scarico del Canale Belgiardino nel fiume Adda in Comune di Montanaso Lombardo

PRESO ATTO della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data 14-apr-04;

RITENUTO di autorizzare, ai soli fini idraulici, all' ENDESA ITALIA srl Via Mangili, 9 00197 ROMA (RM) la realizzazione di quanto sopra descritto;

VISTO l'allegato disciplinare rep. N° 69 , sottoscritto in data 15/06/2004, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RITENUTO di concedere all' ENDESA ITALIA srl Via Mangili, 9 00197 ROMA (RM) l'area demaniale di cui trattasi per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;



Regione Lombardia

~~TENUTO PRESENTE~~ che, ai sensi del punto 14/15/16 della D.G.R. VII/7868/02, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato dalla Regione Lombardia;

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi della L.R. 17 Dicembre 2001, n° 26, ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata D.G.R. N° VII/7868/02

VISTO il Decreto del Segretario Generale del 17 Dicembre 2003 n° 22493 "Rimodulazioni delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale con decorrenza 1° Gennaio 2004;

VISTA la D.G.R. n° VII/15655 del 18 dicembre 2003 "Disposizioni a carattere organizzativo (V provvedimento);



VISTO il Decreto del Dirigente dell'U.O. Difesa del Territorio della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica Ing. Iginio Geradini n° 7537 dell'8 maggio 2004 concernente la delega di firma al Dott. Ernesto Chiesa, Dirigente della Sede Territoriale di Lodi di atti e provvedimenti di competenza dello stesso Dirigente dell'U.O. Difesa del Territorio;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi :

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l' ENDESA ITALIA srl (Cod. Fisc. 03251970962) con sede in Via Mangili, 9 00197ROMA (RM), la realizzazione di quanto descritto in premessa;
2. di concedere all' ENDESA ITALIA srl Via Mangili, 9 00197ROMA (RM) l'area demaniale in fregio al corso d'acqua Fiume Adda (primario n LO 0015 DGR 25 gennaio 2002 n VII/7868 pubblicata sul BURL del 15 febbraio 2002 - 2° Supplemento Straordinario al n°7), individuata nei Comuni di Lodi (mappale n° 5 - Fg. 40) e di Montanaso Lombardo (Fg.6 mappale n° 27) per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;
3. di approvare l'allegato disciplinare n° 69 di Repertorio parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;
4. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga accertato sull'U.P.B. 3.1.7. 5965 "Riscossione canoni di polizia idraulica" dello stato di previsione delle entrate di bilancio regionale.


Il Dirigente
U.O. Sede Territoriale di Lodi
(Dott. Ernesto Chiesa)



Regione Lombardia

Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile

SEDE TERRITORIALE DI LODI
STRUTTURA SVILUPPO DEL TERRITORIO



(T.U. di Leggi 25.07.1904 n° 523, R.D. 19.11.1921 n° 1688, D.P.R. 24.07.1977 n° 616, D.LGS. 31.03.1998 n° 112, L.R. 1/200 e D.G.R. 25 .01.2002 n° VII/7868)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno 2004 addì 15 del mese di giugno, in Lodi, tra il Dott. Ernesto Chiesa, in qualità di Dirigente della Sede Territoriale di Lodi della Regione Lombardia (Cod. Fisc.: 80050050154), di seguito denominato Concedente e il Sig. Signoriello Ing. Salvatore quale Capo della Centrale Termoelettrica di Tavazzano e Montanaso Lombardo della Società ENDESA ITALIA S.p.a. con sede in Via Mangili, 9 00197 ROMA (RM) (Cod. Fisc.: 03251970962) di seguito denominato Concessionario, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza del 343 del 25/03/2004 e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua denominato Fiume Adda (primario n LO 0015 DGR 25 gennaio 2002 n VII/7868 pubblicata sul BURL del 15 febbraio 2002 – 2° Supplemento Straordinario al n° 7) individuata ai mappale n° 5 del foglio n° 40 del Comune di Lodi e mappale n° 27 del Fg.6 del Comune di Montanaso Lombardo, (LO), per la realizzazione delle seguenti opere: installazione postazione idrologica per l'acquisizione della misura di livello fissata al parapetto e soletta del ponte sul fiume Adda in Comune di Lodi (Zona Via X Maggio) ed installazione trasduttore di temperatura dell'acqua in località a monte dello scarico del Canale Belgiardino nel fiume Adda in Comune di Montanaso Lombardo

Art. 2 – Obblighi generali

L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta. Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza di concessione; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area/le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Lombardia - U.P.B. 3.1.7. - Cap. 5965 per l'anno 2004 il canone annuo nella misura e con le modalità previste all'art. 5.

Art. 3 – Diritti di terzi

La concessione viene rilasciata, salvo pregiudizio dei diritti di terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 4 – Durata

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni 30 (trenta) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 – Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il canone di concessione per l'anno 2004 per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C della DGR 25 Gennaio 2002, n° VII/7868 e s.m.i. in **€ 139,65** (centotrentanove/65) calcolato da maggio a dicembre;

- Il canone per l'intero anno sarà invece di **€ 209,48** (duecentonove/48) e può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 Ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella Legge 1 Dicembre 1981 n° 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione dei ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26)

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26).

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e a rimettere nel pristino stato l'area demaniale oggetto della concessione.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcune servitù.



Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie


Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Lodi.

Art. 10- Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la Centrale Termoelettrica di Tavazzano e Montanaso Lombardo Via Emilia 12/A - 26836 TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)


Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO



IL CONCEDENTE

**Il Dirigente U.O. Sede Territoriale di Lodi
Dr. Ernesto Chiesa**




Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2,5,6 e 9

IL CONCESSIONARIO



IL CONCEDENTE

**Il Dirigente U.O. Sede Territoriale di Lodi
Dr. Ernesto Chiesa**



Il sottoscritto Dott. Ernesto Chiesa, Dirigente U.O. Sede Territoriale di Lodi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 Gennaio 1968 n° 15

DICHIARA

Che il Sig. Signoriello Ing. Salvatore, personalmente conosciuto, ha firmato in mia presenza il soprasteso disciplinare in fine e sul margine di ciascun foglio nella sua qualità Capo della Centrale Termoelettrica di Tavazzano e Montanaso Lombardo della Società ENDESA ITALIA S.p.a. con sede in Via Mangilli, 9 00197 ROMA (RM)

Lodi, 15/06/2004

**Il Dirigente U.O. Sede Territoriale di Lodi
(Dott. Ernesto Chiesa)**

